



COMUNE DI BREDA DI PIAVE

Provincia di Treviso

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale

Deliberazione N. 96

in data 25.10.2012

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO

Imposta Municipale Propria - "IMU". Determinazione aliquote e detrazioni anno 2012.

L'anno **duemiladodici** addi **venticinque** del mese di **ottobre** alle ore **21.00** nella sala consiliare di "Villa Olivi" si è riunito il Consiglio Comunale, con avvisi spediti nei modi e termini di legge. Eseguito l'appello risultano:

	Presenti	Assenti
Rossetto Moreno –Sindaco	1	
De Biasi Graziano	2	
Zaniol Lucio	3	
Bin Roberto	4	
Vettori Giulia	5	
Bortoluzzi Giorgio	6	
Moratto Marino	7	
Narder Luigino	8	
Ravaziol Monia	9	
Beninatto Alfonso	10	
Buso Luciano	11	

Partecipa alla seduta il Sig. **Ferrari dr. Giorgio** Segretario comunale.

Il Sig. **Rossetto Moreno** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa a trattare l'argomento in oggetto indicato.

Sono nominati scrutatori i Sigg.: Zaniol - Moratto – Buso

Il Vice Sindaco De Biasi Graziano relaziona sul punto all'o.d.g., precisando che il problema più rilevante riguarda le aliquote dei terreni edificabili; per affrontare la problematica si dovrà attendere la stesura del P.A.T.. Data l'attuale situazione economica, è impensabile che a Breda vi sia quello sviluppo edilizio previsto negli anni trascorsi; solo nel P.A.T. si potrà prevedere quale sarà lo sviluppo futuro del nostro territorio comunale. Allo stato attuale non è possibile realizzare tutte le lottizzazioni previste nel vigente strumento urbanistico; si dovrà puntare sul recupero dei centri storici e dei vecchi fabbricati. In base a questi principi si andranno a quantificare le aliquote.

Il Sindaco precisa che con le aliquote che si deliberano, si chiude il bilancio corrente; per l'anno prossimo si dovrà vedere l'effetto dei tagli prospettati sui bilanci degli enti locali. Per il Comune di Breda si prevede un taglio di 120 mila Euro per il 2013; quindi bisognerà ridurre le spese ma non è detto che non si debbano ritoccare le aliquote I.M.U..

Il consigliere di minoranza Beninatto Alfonso fa presente che la manovra sulle aliquote ha i suoi riflessi sui bilanci delle famiglie; la manovra ha effetti anche sullo sviluppo sul territorio. E' dell'avviso che oggi non vi è la necessità di un ulteriore sviluppo edilizio; precisa che era certamente un modo per avere anche entrate di oneri per il bilancio comunale, ma oggi non è possibile. Collega questo ragionamento al suo voto contrario al Piano Casa. E' favorevole al recupero delle cubature esistenti; per la aree ricorda che nel passato determinate aree produttive in zone improprie sono state trasformate in residenziali. Anche questa politica va modificata in quanto se una attività produttiva finisce il proprio ciclo, non si deve più percorrere la strada degli anni trascorsi. Ribadisce il suo concetto che il comune ha raggiunto la massima estensione abitativa.

Il Sindaco fa presente che non vi è più bisogno di zone di espansione ma bisogna recuperare il territorio. Riguardo al Piano Casa precisa che riguarda quelle situazioni già compromesse e di riqualificazione del sito. Il Piano Casa riguarda attività già presenti sul territorio che abbisognano di piccoli aggiustamenti, senza consumo di territorio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

Viste le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

Viste le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

Visto inoltre l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011;

Considerato che l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, stabilisce le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria modificabili con deliberazione di Consiglio Comunale:

- ✓ ALIQUOTA DI BASE 0,76%
con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali
- ✓ ALIQUOTA RIDOTTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,40%
con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali

- ✓ ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,20%
con possibilità di riduzione fino allo 0,1 punti percentuali

Richiamato il comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 sopraccitato che stabilisce:

- che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;
- che i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Dato atto che:

- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- come stabilito dal Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato nell'odierna seduta è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);

Preso atto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

Esaminata la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato nell'odierna seduta consiliare con deliberazione n. 94, dichiarata immediatamente eseguibile;

Richiamato, inoltre, l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali

per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 151 comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre «il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze»;
- il D.M. del 02/08/2012 che ha differito ulteriormente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 31/10/2012;

Considerato che, a seguito delle numerose modifiche della disciplina IMU rispetto all'ICI (limiti alla tipologia e al numero delle pertinenze all'abitazione principale, sono assoggettati ad imposta per la prima volta anche i fabbricati rurali, sia abitativi che strumentali all'attività, sono variate le riduzioni della base imponibile dei terreni agricoli, la stima della base imponibile e del relativo gettito sconta un margine di aleatorietà;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 22.12.2011, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2012, la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012/2014 ed il bilancio pluriennale
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 28.09.2012 ad oggetto: "Variazioni alle dotazioni di competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012/2014 e parziale applicazione avanzo di amministrazione"

che hanno previsto, per il rispetto degli equilibri previsti dall'art. 162 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, una entrata della quota di competenza comunale dell'IMU per il 2012 pari ad € 1.200.000,00, gettito che può essere ottenuto con l'applicazione alla base imponibile stimata delle seguenti aliquote e detrazioni:

- ALIQUOTA ORDINARIA: 0,76 %
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,40 %
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,20 %
- DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE: € 200,00

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

Visto il D. L. 10/10/2012 n. 174

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili del servizio, a' sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (Beninatto), espressi in forma palese per alzata di mano, dai n. 11 consiglieri presenti e n. 10 votanti,

DELIBERA

- 1) di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 :
 - ALIQUOTA ORDINARIA: 0,76 %
 - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,40 %
 - ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,20 %
 - DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE: € 200,00
- 2) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012;
- 3) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato nell'odierna seduta consiliare con deliberazione n. 94, dichiarata immediatamente eseguibile;
- 4) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012;
- 5) di dichiarare, con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (Beninatto), espressi nelle forme di legge dai n. 11 consiglieri presenti e n. 10 votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere a quanto deliberato.

PARERI

(art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Parere in ordine alla regolarità **TECNICA: FAVOREVOLE**

Li 17.10.2012



Il Responsabile di Posizione Organizzativa

Cadamuro dr.ssa Sara

Parere in ordine alla regolarità **CONTABILE: FAVOREVOLE**

Li 17.10.2012

Il Responsabile dell'U.O. Ragioneria/Economato

Baggio dr.ssa G. Aniska



La suestesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, approvato e sottoscritto prima della pubblicazione all'albo come segue:

IL PRESIDENTE

Rossetto Moreno



IL SEGRETARIO COMUNALE

Ferrari dr. Giorgio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico che copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno

30 OTT. 2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.



Il Funzionario incaricato

Donada Margherita

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Visti gli atti d'ufficio, si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

_____;

Il Funzionario incaricato

Copia conforme all'originale depositato in Ufficio Segreteria.

Il Funzionario incaricato

Li _____
